

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 28 L.N. 300/'70

Della **R.D.B. Pubblico Impiego** (Rappresentanze Sindacali di Base), coordinamento Regione Lazio, in persona del coordinatore regionale, sig. Renato Sciortino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Antonino Peraino che lo rappresenta e difende con delega a margine del presente atto

Contro il **Ministero della Giustizia**, con sede in Roma, Via Arenula, 70

FATTO

L'organizzazione sindacale ricorrente è firmataria dei contratti collettivi nazionali di lavoro del COMPARTO MINISTERI 1998 – 2001 e 2006 – 2009, ed è rappresentativa nei seguenti comparti: Ministeri, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università, Azienda e Ricerca.

La suddetta organizzazione sindacale, oltre ad avere un'articolazione sviluppata su tutto il territorio nazionale, ha un elevato numero di iscritti.

Con nota del giorno 11 dicembre 2009 il Ministero della Giustizia ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL FP; CISL FPS; UIL PA; CONFSAL/UNSA; R.d.b. PI; FLP) per esaminare, il giorno 15 dicembre 2009, le “proposte relative ai nuovi

ordinamenti professionali del personale non dirigenziale delle varie articolazioni ministeriali e valutare la possibilità della sottoscrizione di un accordo stralcio, propedeutico alla definitiva sottoscrizione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO (CCI), relativo sia a detti nuovi profili che ai criteri per la progressione economica all'interno delle aree per il solo personale dell'Organizzazione Giudiziaria".

Ricevuta la convocazione di cui sopra, la R.D.B. ha partecipato all'incontro suddetto del 15/12/2009, discutendo e formulando proposte.

Conclusasi la discussione e non essendo stato raggiunto l'accordo, l'organizzazione sindacale ricorrente e molte delle altre organizzazioni sindacali (CGIL FP; UIL PA; FLP) hanno lasciato la riunione, considerato che la stessa stava proseguendo unicamente su aspetti che esulavano dall'oggetto dell'ordine del giorno.

Lo stesso giorno e solamente in assenza delle sopra indicate associazioni sindacali, l'Amministrazione ha fatto sottoscrivere l' "Ipotesi di Accordo Stralcio del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia" alle uniche due organizzazioni sindacali rimaste presenti, cioè la CISL FP e la CONFSAL UNSA.

Successivamente, la R. D. B. ha appreso che il giorno 21 dicembre era stata sottoscritta una "Intesa tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali per la valorizzazione del lavoro nelle amministrazioni penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili e per il rifinanziamento del Fondo Unico di Amministrazione", sottoscritta dall'Amministrazione ed unicamente dalla CISL FP e dalla CONFSAL UNSA; l'incontro cui ha fatto

seguito la sottoscrizione dell'Intesa che precede si è svolto senza preventiva convocazione dell'organizzazione sindacale ricorrente e, a quanto risulta, delle altre sigle sindacali che pure erano state convocate per la riunione del giorno 15 dicembre.

Tale intesa ha avuto ad oggetto la valorizzazione del lavoro nelle Amministrazioni Penitenziaria, della Giustizia Minorile, degli Archivi Notarili ed il rifinanziamento del Fondo Unico di Amministrazione.

Attraverso tale accordo le parti hanno convenuto, precisamente, quanto segue:

- la progressione tra le aree volta ad assicurare la ricomposizione, nell'area superiore, delle figure professionali che il CCI del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile del 2000 aveva collocato su più aree;
- l'impegno dell'Amministrazione volto a rimodulare, annualmente e con DPCM, gli organici dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili, incidendo sui posti che si rendono vacanti in conseguenza alle progressioni professionali tra le aree ed in seguito alle cessazioni dal servizio;
- l'impegno del Ministero della Giustizia per rendere possibile, entro l'anno 2010, l'emanazione dei provvedimenti normativi necessari a destinare al Fondo Unico di Amministrazione una congrua percentuale delle somme del Fondo Unico di Giustizia o, comunque a rifinanziarlo anche secondo le previsioni del DPEF;
- l'impegno da parte dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili ad attivare tempestivamente le procedure di flessibilità.

Inoltre, lo stesso 21/12/2009 l'Amministrazione, la CISL FP e la CONFSAL UNSA hanno sottoscritto anche l'” Ipotesi di Accordo Stralcio del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale della Giustizia con la quale sono state introdotte modifiche ed integrazioni all'ipotesi di accordo concordate in occasione della riunione tenutasi il 15/12/2009, introducendo il nuovo profilo del “Funzionario della professionalità di mediazione culturale”, ed approvando la “Tabella riepilogativa di equiparazione e confluenze”, integralmente sostitutiva dell'allegato D dell'Ipotesi di Accordo Stralcio sottoscritta il 15/12/2009.

Nelle premesse alla predetta Ipotesi di Accordo si dichiara, falsamente, che alla riunione ha partecipato anche la RDB P.I.

La sottoscrizione dell'Intesa del 21/12/2009 da parte del Ministero della Giustizia e delle organizzazioni sindacali CONFSAL UNSA e CISL FP, senza la preventiva convocazione dell'R.D.B., ha leso il diritto dell'organizzazione ricorrente di partecipare alla trattativa finalizzata alla definitiva sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo Stralcio del contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia (Amministrazioni Penitenziaria, Giustizia Minorile e degli Archivi Notarili).

Con il presente atto si propone ricorso ai sensi dell'art. 28, l. n. 300/70 per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) La mancata convocazione dell' R.D.B. Pubblico Impiego (Rappresentanze Sindacali di Base), coordinamento Regione Lazio,

per il giorno 21 dicembre 2009, durante il quale è stata sottoscritta “Intesa tra il Ministero della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali per la valorizzazione del lavoro nelle amministrazioni penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili e per il rifinanziamento del Fondo Unico di Amministrazione”, nonché l’Ipotesi di Accordo Stralcio del CCNI costituisce una condotta antisindacale e viola palesemente quanto espressamente sancito a proposito delle **relazioni sindacali** nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Comparto Ministeri 1998 – 2001, e nel successivo ccnl 2006 - 2009.

Innanzitutto, l’art. 4, comma 1, del CCNL Comparto Ministeri 1998 – 2001 stabilisce che “Le parti di cui all’art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo (...)”.

Le parti individuate dall’art. 10 dello stesso CCNL come legittimate a sottoscrivere il CCI sono:

- a livello di amministrazione, per la parte pubblica, il titolare del potere di rappresentanza o un suo delegato, piuttosto che una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
- per la parte sindacale, i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1.

L’art. 8, comma 1, del ccnl 1998 – 2001 stabilisce che “*I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) sono le **organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto***”.

La previsione normativa di cui all’art. 4 del ccnl sopra richiamato, è stata palesemente violata in quanto l’R.D.B., organizzazione sindacale di categoria firmataria del ccnl di comparto, non è stata

affatto convocata in occasione dell'incontro del 21 dicembre 2009, in cui ha avuto origine la sottoscrizione dell'Intesa per la valorizzazione del lavoro.

L'Amministrazione, omettendo di convocare l'organizzazione sindacale ricorrente per il 21/12/2009, l'ha di fatto privata del proprio diritto di partecipare alle trattative per la definizione dell' Ipotesi di accordo stralcio del contratto collettivo integrativo, e per la sottoscrizione dell'Intesa per la valorizzazione del lavoro, privandola così anche della possibilità di formulare proposte, o di proporre osservazioni ulteriori rispetto a quelle del 15/12/2009.

Oltretutto, in occasione dell'incontro avvenuto il 21/12/2009, sono stati raggiunti degli accordi su questioni esaminate anche in precedenza, all'incontro del 15/12/2009, e sono state modificate alcune ipotesi di accordo precedentemente concordate.

In modo particolare, poiché il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo Stralcio del 15/12/2009, ha completato la scheda contenente la declaratoria del profilo del "Funzionario della professionalità di mediazione culturale" (già introdotta con l'indicata ipotesi di accordo del 15/12/2009), è stata sottoscritta anche l'Ipotesi di Accordo Stralcio del contratto collettivo nazionale integrativo approvandosi la scheda contenente la declaratoria del profilo del "Funzionario della professionalità di mediazione culturale" e la "Tabella riepilogativa di equiparazione e confluenze" che ha sostituito totalmente l'allegato D dell'Ipotesi di Accordo Stralcio sottoscritta il 15/12/2009.

Il Ministero della Giustizia, omettendo di convocare l'R.D.B. all'incontro del 21/12/2009 ha, pertanto, posto in essere un

comportamento illegittimo e suscettibile di integrare una condotta antisindacale.

Sono stati lesi i diritti e le prerogative sindacali dell'organizzazione sindacale ricorrente previsti dalla contrattazione collettiva.

La violazione di norme contrattuali (o di legge) aventi ad oggetto l'attribuzione di determinati diritti al sindacato, configura di per sé una oggettiva lesione delle prerogative sindacali ed è, quindi, oggettivamente antisindacale.

In ogni caso si osserva che, l'avere omesso di convocare l'R.D.B. alla fase più importante della trattativa, ossia quella a seguito della quale è stata sottoscritta l'Intesa del 21/12/2009, si configura antisindacale anche con riferimento alla lesione della funzione di tutela e di rappresentanza degli iscritti e dei lavoratori in generale.

Come già evidenziato in precedenza, infatti, non essendo stata convocata all'incontro in questione, l'organizzazione sindacale ricorrente è stata di fatto privata della possibilità di partecipare alla formazione dell'accordo stesso, ad esempio formulando proprie proposte o rendendo propri pareri in merito alle decisioni da assumere.

Numerosi iscritti e simpatizzanti hanno pertanto manifestato il loro dissenso rispetto all'operato dell'organizzazione sindacale ricorrente, giungendo in alcuni casi a preannunciare la revoca dell'iscrizione.

Il comportamento posto in essere dall'istituto resistente è, per quanto detto sopra, indubbiamente antisindacale e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/70.

2) Peraltro l'antisindacalità del comportamento sopra descritto è ravvisabile anche sotto un altro profilo.

Come già detto, nelle premesse all'Ipotesi di Accordo Stralcio del CCNI è attestata, falsamente, la partecipazione della R.D..B. P.I.

L'Organizzazione sindacale ricorrente, al contrario, non ha partecipato alla predetta riunione in quanto non convocata.

L'avere invece dichiarato che la RDB P.I. ha partecipato alla predetta riunione, oltre a costituire un falso, integra di per sé una condotta antisindacale sotto il profilo del danno all'immagine del sindacato ed ai rapporti con gli iscritti.

È evidente, infatti, che la R.DB. P.I. pur risultando presente alla riunione non risulta firmataria dell'Ipotesi di Accordo Stralcio sul CCNI; ciò determina, nei confronti dei lavoratori in generale, una valutazione negativa in termini di disvalore rispetto alle altre sigle sindacali che invece hanno sottoscritto l'Ipotesi.

Nei confronti degli iscritti la dichiarazione di cui sopra ha invece ingenerato l'erroneo convincimento che l'associazione sindacale, contrariamente a quanto in precedenza affermato, non fosse d'accordo con l'introduzione del nuovo profilo professionale del “ Funzionario della professionalità di mediazione culturale” e con quanto previsto dalle tabelle di equiparazione del sistema di classificazione dei profili professionali tra vecchio e nuovo ordinamento.

A seguito di ciò l'Organizzazione sindacale ricorrente, oltre a subire un grave danno di immagine si è trovata in grave difficoltà nel dovere rendere conto del proprio operato ai propri iscritti che le hanno contestato un comportamento contraddittorio ed in contrasto con la linea politico – sindacale dichiarata.

Si chiede che il tribunale adito voglia convocare le parti e, assunte eventualmente sommarie informazioni, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) dichiarare l'antisindacalità del comportamento con il quale il Ministero della Giustizia ha omesso di convocare l'R.D.B. pubblico impiego per l'incontro del 21/12/2009 a seguito del quale ha avuto luogo la definizione, dell' "Intesa tra il Ministero della giustizia e le Organizzazioni Sindacali per la valorizzazione del lavoro nelle amministrazioni penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili e per il rifinanziamento del Fondo Unico di Amministrazione", nonché la sottoscrizione dell' "Ipotesi di Accordo Stralcio del CCNI del personale non dirigenziale del ministero della Giustizia" annullando, pertanto, tali accordi e rimuovendone gli effetti;

2) dichiarare l'antisindacalità del comportamento del ministero della Giustizia con il quale, nelle premesse all'"Ipotesi di Accordo Stralcio del CCNI del personale non dirigenziale" ha dichiarato che alla riunione del giorno 21/12/2009 era presente ed vi ha partecipato la RDB P.I., ordinando all'Amministrazione resistente di informare con mezzi idonei tutti i dipendenti che la RDB P.I. non era presente al predetto incontro;

3) ordinare, per il futuro, al Ministero della Giustizia di ammettere l'R.D.B. alle trattative, convocando la stessa agli incontri di volta in volta predisposti;

- 4)condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
- 5)a parziale risarcimento del danno, ordinare la pubblicazione, a spese dell'Amministrazione resistente, dell'emanando decreto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale

Si indicano ad informatori le signore Augusta Roscioli e Pasqualina Lamonica, salvo altri.

Si depositano i seguenti documenti: 1) estratto ccnl 1998 – 2001; 2) estratto ccnl 2006 – 2009; 3) copia statuto R.D.B. P.I.; 4) copia verbale di nomina del sig. Renato Sciortino; 5) copia accordo del 21/12/2009; 6) copia convocazione del 11/12/2009,Prot. n. 119/2/1629/TE/PM/I; 7) copia ipotesi di accordo del 15/12/2009; 8) copia tabelle di equiparazione del sistema di classificazione dei profili professionali tra vecchio e nuovo ordinamento.

Avv. Antonino Peraino